

## ***COMUNE DI TALEGGIO (Prov. di Bergamo)***

### ***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)***

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27 del 28/10/2004, delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica di seguito elencate:

- **BONETTO – ARTAVAGGIO**, appartenente alla classe A2 di transitabilità e che collega la località Bonetto, posta a quota mt. 1.134 s.l.m., alla località Artavaggio, posta a quota mt.1.650 s.l.m. nel comune di Taleggio.
- **PIAZZALE CAPO FOPPA – ALBEN**, appartenente alla classe A2 di transitabilità e che collega la località Capo Foppa, posta a quota mt. 1.285 s.l.m., alla località Alben di mattina posta a quota mt. 1.650 s.l.m. nel comune di Taleggio.
- **PONTE DEL BECCO – PIANI DI FORCOLA**, appartenente alla classe A2 di transitabilità e che collega la località Ponte del becco, alla località Piani di forcola, nel comune di Taleggio.

#### **Art. 2 – Soggetto gestore**

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale che potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione.

#### **Art. 3 Chiusura con cartello**

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 27/04.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte del Gestore di idonei cartelli di divieto di transito riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente Regolamento.

#### **Art. 4 – Chiusura con barriera**

La strada agro-silvo-pastorale deve essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

Dove la stessa attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa, salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e di cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

## **Art. 5 – Ordinanza di chiusura**

Il Gestore nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta negli stessi luoghi ove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

## **Art. 6 – Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di mezzi motorizzati sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

## **Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito di mezzi motorizzati deve essere presentata al Gestore utilizzando apposito modulo predisposto dal Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre due persone legate all'intestatario da una delle seguenti condizioni:

- discendenti e ascendenti di 1° grado;
- coniuge;
- contitolare di azienda agricola o impresa boschiva che svolga attività sul territorio servito dalla strada;

oltre che la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi (targa, marca e modello) dei mezzi motorizzati (massimo due).

## **Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione, qualora sussistano i requisiti necessari, viene rilasciata dal Gestore entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposita autorizzazione redatta su modello predisposto dal Gestore. Detta autorizzazione deve essere collocata sul veicolo in modo ben visibile e leggibile, al fine di una facile verifica per eventuali controlli, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza, dei mezzi ammessi al transito, alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso autorizza il richiedente al transito dei mezzi motorizzati individuati nella domanda e deve contenere l'indicazione della targa, della marca e del modello, il nominativo delle persone autorizzate (richiedente ed eventuali altre due persone con i requisiti di cui all'art.7).

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione per l'uso di un mezzo diverso da quelli autorizzati, per esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando il periodo in cui si intende usufruirne.

Copia dell'autorizzazione andrà trasmessa, entro 30 giorni dal rilascio, alla Comunità Montana e agli Organi di Vigilanza.

## **Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni**

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Gestore interessato dal tratto principale, qualora esista specifico accordo; in assenza di

accordo si applica quanto previsto dal presente regolamento e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Gestore dovrà comunicare agli altri Comuni interessati da parte del tracciato stradale, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.

## **Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza**

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

**A** Residenti nel Comune di Taleggio

**A1** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;

**A1.a** Proprietari, comproprietari o affittuari (\*) di immobili, situati nei territori serviti dalle strade e proprietari delle infrastrutture dichiarate di pubblica utilità;

**A1.b** Proprietari, comproprietari o affittuari (\*) di immobili, situati nei territori serviti dalle strade, ma sul territorio dei comuni confinanti;

**A1 c Residenti nel Comune di Vedeseta**

**A1d** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;

**A2** Amministratori comunali di Taleggio, dipendenti e tecnici incaricati dall'Amministrazione **per esigenze di servizio documentate e connesse allo svolgimento delle loro funzioni;**

**A3** Legali rappresentanti di aziende agricole, loro coadiuvanti, affittuari o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. per attività agricole legate allo sfalcio dei prati, alla pratica dell'alpeggio e dell'apicoltura, legali rappresentanti di imprese boschive iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive per attività selvicolturali, loro coadiuvanti e dipendenti

**B1** Personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

**B2** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;

**B3** Proprietari di bestiame in alpeggio per controllo periodico degli animali;

**C1** Soggetti privati che svolgono attività venatorie da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate nonché a soggetti che svolgono attività venatorie da ungulati debitamente documentate e autorizzate, **iscritti nel settore di appartenenza di Taleggio;**

**C2** Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;

(\*) nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile.

## **Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio. I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna Categoria sono i seguenti:

Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo A - A1a – A1b – A1c – A1d A1 – A2 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 12 mesi e rinnovabile di anno in anno con la sola apposizione del timbro del Comune. Il rinnovo gratuito sarà vincolato alla partecipazione a

una giornata ecologica che l'amministrazione o altro ente autorizzato organizzerà annualmente. Per la categoria A1.a e relativamente ai soli non residenti è consentito il transito solo sul tratto di strada che interessa il raggiungimento della proprietà.

□□ Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo A3 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 6 mesi;

□□ Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo B1 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 1 anno

□□ Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo B2 e B3 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 6 mesi;

□□ Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo C1 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 7 mesi;

□□ Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo C2 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 1 mese.

## **Art.12 – Manutenzione e importi da versare**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti; a tal scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione sul quale verranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo 10.

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza e all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di Bilancio Comunale destinato alle migliorie boschive.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore:

- per le categorie di utenze autorizzate A € **100,00**

- per le categorie di utenze autorizzate A1.a – A1.d – € **15,00**

- **per le categorie di utenze autorizzate A1.b A1.c € 130,00**

- per le categorie di utenze autorizzate A3 € **70,00**

- per le categorie di utenze autorizzate A1 gratuito

- per le categorie di utenze autorizzate A2 esente

- per le categorie di utenze autorizzate B1 € **100,00**

- per le categorie di utenze autorizzate B2 € **70,00**

- per le categorie di utenze autorizzate B3 € **15,00**

- per le categorie di utenze autorizzate C1 € **100,00**

- per le categorie di utenze autorizzate C2 € **40,00**

Inoltre per le categorie di utenze autorizzate A- A1a-A1b-A1c-A1d – A3 – B1 – B2-B3 – C1, **o a seguito di autorizzazione motivata del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Tecnico Urbanistico**, è possibile richiedere il permesso giornaliero costo € 10,00;

Al momento del rilascio della chiave per il permesso giornaliero verrà richiesta una cauzione di € 20,00 che verrà restituita al momento della riconsegna.

## **Art. 13 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi**

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Gestore potrà stipulare un'apposita convenzione con gli interessati affinché questi ultimi partecipino economicamente alla manutenzione delle strade interessate.

## Art. 14 – Registro permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate, diviso per categorie e con indicazione del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso l'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

## Art. 15 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i mezzi motorizzati che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Gli autoveicoli dovranno essere caratterizzati da trazione integrale o 4x4 e dovranno essere utilizzati con questa funzione abilitata.

## Art. 16 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Prendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5</i>	<i>&lt;10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5</i>	<i>&lt;12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i>&lt;14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>&gt;14</i>	<i>&gt;16</i>	<i>&gt;25</i>	<i>&lt;6</i>

## Art. 17 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

## Art. 18 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione di transito:

a. I mezzi motorizzati di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo della Comunità Montana Valle Brembana, del Parco delle Orobie Bergamasche, nonché dei mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agrosilvopastorali in argomento;

b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);

**c. anziani oltre i 70 anni residenti nel Comune di Taleggio.**

**In deroga all'art. 7 l'esenzione del pagamento di cui al punto "c" è strettamente personale;**

## **Art. 19 – Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689

come modificato dalla L. n. 125/2008, sono previste le seguenti sanzioni amministrative per le violazioni al

presente regolamento disciplinante la circolazione della strada agro-silvo-pastorale Bonetto Artavaggio:

violazione sanzione  
amministrativa

1. transito in assenza della prescritta autorizzazione  
€ 300,00

2. transito in difformità dell'autorizzazione rilasciata agli aventi  
titolo  
€ 80,00

3. mancata riconsegna chiave barriera, non ottemperanza  
all'obbligo di chiusura della sbarra, contraffazione del  
permesso di transito  
€ 80,00

La giunta comunale dell'Ente gestore della strada, ha la facoltà di aggiornare l'importo delle sanzioni come

previsto dall'art. 16 della L. n. 689/81;

Il Sindaco, in caso di comprovata e ripetuta violazione al presente regolamento, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

## **Art. 20 – Polizza fidejussoria**

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

## **Art 21 – Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno posti in essere, lungo la strada agro-silvo-pastorale, tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

## **Art.22 – Competizioni**

Gare e manifestazioni di ciclocross, mountain-bike, motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore, mediante una specifica convenzione con gli organizzatori, previo parere da parte della Comunità Montana. In tale atto si dovranno definire i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

## **Art. 23 – Vigilanza**

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio di Vigilanza Ecologica sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

## **Art. 24 – Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

## **Art. 25 – Classificazione**

La classificazione di cui al comma 2 della legge Regionale 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana, sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agrosilvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000; tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa e entro la scadenza di pubblicazione potranno, da chiunque, essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la segreteria del Comune.

## **Art. 26 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a norma di legge.

## **Art. 27 – Controlli**

Il gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli articoli 17 e 19.